



Bollo assolto in modo virtuale ai sensi dell'art 15 D.P.R. 642/1972

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE**  
(da compilare e sottoscrivere in duplice copia)

**TRA**

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo Codice fiscale 92012890676 Partita IVA 00898930672, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dalla Direttrice, Prof.ssa Francesca Fausta Gallo nata a Siracusa l' 11/05/1962 in virtù di quanto stabilito nell'art. 40 comma 5, lett. c) dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo

**E**

L'Azienda/Ente ....., con sede a  
..... Via ....., cap.....,  
codice fiscale/ P.I. ...., recapito telefonico  
....., e-mail ..... d'ora in poi denominato  
"soggetto ospitante", rappresentato dal ..... Sig./Dott.  
....., nato a ..... il .....

**PREMESSO**

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti/ studenti, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Teramo.

L'Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il "soggetto ospitante" il relativo progetto formativo.

**ART. 2 - FINALITA' E CONTENUTI DEL TIROCINIO**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e/o di

acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro ed il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico- organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà con apposita nota della Facoltà di riferimento che avrà come allegato il progetto formativo e di orientamento relativo a ciascun tirocinante e che dovrà essere restituita dal Soggetto Ospitante controfirmata per accettazione; il progetto formativo e di orientamento dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore accademico e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

### **ART. 3 - PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutore accademico e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi in relazione all'attività svolta;
- registrare la presenza (nel caso di tirocini formativi) attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione al Tutor accademico, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare alla Facoltà la variazione e le relative motivazioni.

### **ART. 4 – ASSICURAZIONI**

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della

polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.

#### **ART. 5 – ADEMPIMENTI INFORMATIVI**

Il soggetto ospitante, in base a quando stabilito dal Decr. Interm. del 30/10/2007, è “soggetto obbligato” alle comunicazioni previste dalla legge (se dovute), a seguito dell’attivazione dello stage o tirocinio formativo, secondo le procedure previste nello stesso Decreto Interministeriale.

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente alla Facoltà ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante.

#### **ART. 6 – VALUTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un’attestazione di avvenuto tirocinio.

#### **ART. 7 – SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile.

Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l’immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica la Facoltà.

#### **ART. 8 – BORSE DI STUDIO E LAVORO, AGEVOLAZIONI, ECC.**

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per la Facoltà, alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Nel caso il Soggetto Ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio e lavoro, o consentire loro l’utilizzo di servizi (mensa, trasporto) specificherà i termini della sua offerta e gli oneri o le modalità di utilizzo nel progetto formativo.

#### **Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza secondo quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dal Documento Programmatico per la sicurezza dell’Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l’Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati,

quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

#### **ART. 10 – NORME FINALI**

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di un anno dalla data della sottoscrizione e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo che le parti comunichino disdetta della convenzione da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. La disdetta della convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **ART. 11 – FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Teramo.

#### **ART. 12 – ONERI FISCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun Ente. La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.4.86. Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante.

Data, .....

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
POLITICHE  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
TERAMO**

**LA DIRETTRICE  
Prof.ssa Francesca Fausta Gallo**

**Timbro e Firma \_\_\_\_\_**

**AZIENDA/ENTE .....**

**Settore .....**

**Dott./Sig .....**

**Qualifica .....**

**Timbro e Firma .....**